

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 – LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

Oggetto consiliare n. 5718
RELAZIONE

1. Premessa

Il pdl regionale “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37” è il frutto di un aperto e condiviso dibattito iniziato nell’ottobre 2002 (IV Conferenza regionale del volontariato) che ha coinvolto, oltre alla Regione, gli Enti locali e le diverse rappresentanze territoriali del volontariato.

Il pdl risponde principalmente all’esigenza di individuare il ruolo del volontariato nel nuovo sistema integrato dei servizi in quanto soggetto precursore espressivo della capacità di auto-organizzazione della società civile.

Il pdl definisce un modo nuovo di intendere il rapporto tra istituzione pubblica e volontariato. Un nuovo rapporto improntato sulla piena applicazione del principio di sussidiarietà che prevede un legame forte tra fruizione di diritti e adempimenti di doveri. Sussidiarietà intesa come alta intensità di relazioni tra soggetti istituzionali e sociali, impegno etico, reciprocità, relazioni regolate dal rispetto delle identità, dalla chiarezza di ruoli e funzioni reciproche. In questo contesto è fortemente evidenziato il compito determinante del volontariato nel sistema integrato assolvendo, con autonomia e capacità progettuale, al ruolo di “istituzione privata con funzioni pubbliche”.

Appare necessario in primo luogo adeguare l’azione regionale alle capacità evolutive e al senso innovativo del volontariato.

2. Illustrazione dell’articolato

Articolo 1: si riconosce il volontariato come soggetto atto a conseguire le più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale. Rispetto la L.R. n. 37 del 1996 viene dunque abbandonata l’inattuale idea di poter definire il volontariato in ambiti di attività limitati. Il pdl, giustamente, ispirandosi ai principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, riconosce come organizzazioni iscrivibili tutte quelle operanti in qualsiasi ambito compatibile e coerente con i valori e i principi che fondano l’agire volontario.

Articolo 2: si ribadisce che l’iscrizione nei registri delle organizzazioni di volontariato è condizione per le stesse per usufruire delle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla normativa nazionale (Legge n. 266 del 1991) e regionale. Si completa tra l’altro, in attuazione del principio della sussidiarietà verticale, il processo di decentramento delle funzioni amministrative relative alla gestione dei registri, processo iniziato con la L.R. 3/99 con il trasferimento di parte delle funzioni alle Province. Ciò è occasione inoltre di definire in modo più preciso le competenze in ordine alla rilevanza territoriale delle organizzazioni richiedenti l’iscrizione.

Articolo 3: si definiscono i requisiti per l’iscrizione nei registri, mettendo in evidenza l’incompatibilità tra l’iscrizione nei registri del volontariato e l’iscrizione nei registri di cui alla L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 (legge sull’associazionismo di promozione sociale).

Articolo 4: si demanda alla Giunta regionale e alle Province la definizione delle modalità di iscrizione, cancellazione e revisione dei registri. Le Province devono provvedervi nel rispetto di criteri minimi di uniformità approvati dalla Regione. L’articolo, comunque, stabilisce i termini di procedimento per le iscrizioni.

Articolo 5: è data facoltà, sia alla stessa Regione che alle Province, di stabilire criteri e modalità di controllo diretto sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte, con particolare riferimento alla trasparenza di bilancio, alla democrazia di gestione, al radicamento territoriale e alle modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.

Articolo 6: si definiscono criteri per l'accesso dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati con enti pubblici.

Articolo 7: è sancito il diritto per le organizzazioni di volontariato di informazione e di partecipazione, in ragione delle attività svolte, alla programmazione pubblica degli interventi. Per quanto riguarda, in particolare, l'informazione privilegiato percorso è previsto per la conoscenza degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti nazionali ed europei.

Articolo 8: è previsto per i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte l'accesso alla formazione programmata ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 12 del 2003 e che le organizzazioni stesse possano promuovere percorsi formativi per i loro volontari chiedendo il riconoscimento ai fini delle certificazioni.

Articolo 9: si propone una forma di sostegno ai progetti di interesse regionale promossi dalle organizzazioni per la diffusione delle buone pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, all'attività di volontariato. Questo anche in ragione del fatto che in questi anni in particolare i giovani sempre meno si rivolgono attivamente al mondo del volontariato.

Articolo 10: si estendono alle organizzazioni di volontariato, anche se prive di personalità giuridica, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 7 della L.R. n. 10 del 2000 relative all'uso di spazi e attrezzature di proprietà regionale.

Articolo 11: si estendono alle organizzazioni di volontariato le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 15 della L.R. n. 31 del 2002 relative alla destinazione d'uso degli immobili e dell'art. 30, comma 1, lettera e) della medesima legge regionale relative all'esonero del contributo di costruzione.

Articolo 12: è previsto l'accesso, tramite i Centri di servizio per il volontariato, ai servizi regionali di documentazione, informativi ed informatici.

Articolo 13: si dettano norme per la stipulazione delle convenzioni tra le organizzazioni di volontariato e la Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici, individuando alcune condizioni da rispettare nella stipula delle convenzioni stesse.

Articolo 14: si definisce quali sono i requisiti di priorità per la scelta delle organizzazioni con cui avere rapporti convenzionali e le condizioni che rendono possibile la stipula di convenzioni dirette.

Articolo 15: si favorisce il rapporto di collaborazione tra volontariato ed Enti locali andando oltre l'istituto della convenzione. Ciò per valorizzare l'autonoma iniziativa delle organizzazioni di volontariato che si possono veder riconosciuti e sostenuti dagli stessi Enti locali progetti di utilità sociale, promossi e gestiti direttamente dalle stesse organizzazioni in forma singola o in rete tra loro o con altre organizzazioni di volontariato anche se non iscritte.

Articoli 16, 17 e 18: rappresentano forse la parte più rilevante del pdl. Si introducono norme che, da una parte confermano la piena ed unica titolarità del volontariato per la gestione di Centri di servizio e, dall'altra, garantiscono una maggiore partecipazione delle stesse organizzazioni a detta gestione. Si introducono inoltre norme che consentono precisi e articolati procedimenti di controllo sull'attività e sulla gestione contabile dei Centri di servizio, per i quali è confermato il ruolo di soggetti tecnici, differenziandoli decisamente dagli organismi di rappresentanza politica delle organizzazioni di volontariato. Tra gli organi direttivi di questi ultimi e gli organi direttivi delle associazioni a cui è demandata la gestione dei Centri di servizio sono stabiliti infine criteri di incompatibilità di carica.

Articolo 19: si definisce la partecipazione della Regione al Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui al DM 8 ottobre 1997 e le procedure di nomina dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e degli Enti locali nello stesso Comitato.

Articolo 20: si dettano le modalità di indizione e composizione della Conferenza regionale del volontariato. Su impulso dello stesso volontariato, con l'allegato pdl si propone di portare la cadenza di indizione della Conferenza da biennale a triennale.

Articolo 21: al fine di assicurare continuità di rapporto tra volontariato ed Enti locali del territorio regionale, l'allegato pdl prevede che la Conferenza regionale del Terzo Settore di cui all'art. 35 della L.R. n. 3 del 1999 possa richiedere al Presidente della Giunta di confrontarsi con la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'art. 25 della L.R. n. 3 del 1999, nelle forme stabilite con atto della Giunta regionale. Ciò, in particolare, per quanto riguarda i lavori preparatori della

Conferenza regionale del volontariato. Con il pdl viene dunque proposta l'abrogazione del Comitato paritetico di cui all'art. 18 della L.R. n. 37 del 1996 riconducendo le funzioni di questo nell'ambito della Conferenza regionale del Terzo Settore.

Articolo 22: si dà facoltà alle Province di istituire Comitati paritetici provinciali per il costante raccordo e confronto tra il mondo del volontariato e gli Enti locali con funzioni propositive, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione. I Comitati paritetici provinciali forniscono indicazioni e suggerimenti per l'azione dei Centri di servizio e contribuiscono all'individuazione delle priorità di intervento territoriale.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, con la presente legge riconosce il valore sociale e civile e il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale.
2. La presente legge, ispirandosi ai principi della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e ai principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, adottata dalle rappresentanze nazionali del volontariato il 5 dicembre 2001 a conclusione dell'anno internazionale del volontario, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale e dei registri provinciali delle organizzazioni stesse.

Art. 2

Registri delle organizzazioni di volontariato

1. Sono istituiti il registro regionale e i registri provinciali delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione in detti registri è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla Legge n. 266 del 1991 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge nonché dalle altre leggi regionali.
2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi rilevanza regionale. Hanno rilevanza regionale:
 - a) le organizzazioni che operino in almeno cinque province del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
 - b) gli organismi di collegamento e coordinamento di sole organizzazioni di volontariato, di cui almeno quindici iscritte in almeno cinque registri provinciali.
3. Nei registri provinciali vengono iscritte le organizzazioni di volontariato non aventi rilevanza regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale e nei registri provinciali di cui all'art. 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.
2. Le organizzazioni debbono essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello statuto, dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto debbono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.

3. L'iscrizione nei registri regionale e provinciali di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione nel registro di cui alla L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo").

Art. 4

Procedure per l'iscrizione,
la cancellazione e la revisione

1. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale vengono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.

2. Relativamente ai registri provinciali, le Province con propri atti disciplinano le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.

3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.

4. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionale e provinciali è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso annualmente all'Osservatorio nazionale ai sensi dell'art. 6, comma 6, della Legge n. 266 del 1991.

Art. 5

Attività di controllo

1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, la Regione e le Province stabiliscono i criteri e le modalità di controllo diretto sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte. Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.

2. La Regione e le Province disciplinano i criteri e le modalità di controllo con propri atti nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.

Art. 6

Accesso alle strutture
e ai servizi pubblici o privati convenzionati

1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale e nei registri provinciali hanno titolo ad accedere alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati con enti pubblici, operanti nei settori di loro interesse, per lo svolgimento delle loro attività, purché queste siano compatibili con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.

2. L'accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità di presenza del volontariato e alle modalità di rapporto tra i volontari e il personale della struttura o servizio.

3. Gli accordi debbono prevedere tra l'altro:

a)

la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza;

b)

il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l'attività svolta e delle norme per l'utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;

c)

il rispetto della libertà, dignità personale, diritti, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la libertà per questi ultimi

di rifiutare l'attività del volontario.

Art. 7

Diritto di partecipazione e di informazione

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali:
 - a) possono partecipare alle fasi istruttorie della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
 - b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli Enti locali nelle materie di loro interesse;
 - c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli Enti locali nei settori di loro interesse.
2. La Regione, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti e alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.

Art. 8

Formazione, aggiornamento e qualificazione

1. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla presente legge possono accedere alla formazione programmata ai sensi di quanto previsto all'art. 44 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro) erogata da organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 33 della legge medesima.
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte possono promuovere la formazione dei volontari aderenti anche attraverso iniziative proprie per le quali possono richiedere il riconoscimento ai fini delle certificazioni ai sensi dell'art. 34 della L. R. n. 12 del 2003.

Art. 9

Contributi

1. La Regione eroga contributi alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla presente legge al fine di sostenere progetti di interesse regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione dei cittadini all'attività di volontariato, con particolare riferimento ai giovani.
2. La Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonché la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari.

Art. 10

Spazi ed attrezzature

1. Le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali – Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) si applicano alle organizzazioni iscritte ai registri di cui all'art. 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:
 - a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;
 - b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 11

Disposizioni in materia di edilizia

1. La sede ed i locali in cui si svolgono le attività delle organizzazioni di volontariato iscritte sono collocate di norma nel patrimonio edilizio esistente destinato ad attività pubbliche e di interesse generale.
2. Gli edifici e le unità immobiliari esistenti possono essere destinati alla sede e alle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte, anche in deroga alle destinazioni d'uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici vigenti, purché sia assicurato il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e di quelle poste a tutela degli immobili che presentino un interesse storico-artistico. Per tali casi trovano applicazione le disposizioni dell'art. 15, commi 1 e 3 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).
3. Le opere e le attrezzature realizzate dalle organizzazioni di volontariato iscritte usufruiscono dell'esonero dal contributo di costruzione ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera e), della L.R. n. 31 del 2002.

Art. 12

Servizi informativi

1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività di volontariato, la Regione può stipulare accordi con i Centri di servizio di cui all'art. 16 per consentire l'accesso ai propri servizi di documentazione, informativi ed informatici, comunque nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della privacy.

Art. 13

Rapporti convenzionali

1. La Regione, gli enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.
2. I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, nelle modalità che riterranno opportune, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni del loro territorio iscritte ai registri ed operanti nel settore oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;
 - b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
 - c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'art. 4 della Legge n. 226 del 1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;
 - d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.

Art. 14

Criteri di priorità per le convenzioni

1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici non compresi nell'art. 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, si attengono a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni, considerando nel loro complesso:

- a)
l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
- b)
il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed al personale volontario, anche con riferimento a requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;
- c)
l'offerta di modalità a carattere innovativo o sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
- d)
la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
- e)
la definizione di piani formativi per i volontari aderenti alle organizzazioni in coerenza con le attività oggetto della convenzione;
- f)
attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali.

2. Qualora le attività da gestire in convenzione siano proposte direttamente dalle organizzazioni di volontariato per ragioni di utilità pubblica o richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all'art. 13, comma 1, possono stipulare convenzioni dirette con le organizzazioni iscritte che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.

Art. 15

Principio di sussidiarietà

1. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa delle organizzazioni di volontariato, sulla base del principio di sussidiarietà, gli enti pubblici di cui all'art. 13, comma 1, possono riconoscere e sostenere progetti di utilità sociale promossi e gestiti direttamente dalle stesse organizzazioni in forma singola o in rete tra loro.

Art. 16

Centri di servizio per il volontariato

1. I Centri di servizio sono istituiti dal Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato, di seguito denominato Comitato di gestione, e sono gestiti da organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 266 del 1991, in forma associata. L'istituzione dei Centri di servizio deve avvenire d'intesa con la Provincia in cui avranno sede, previa valutazione dei progetti operativi presentati dai soggetti richiedenti.

2. Il Comitato di gestione istituisce un Centro di servizio per ogni territorio provinciale, tenendo conto delle esigenze locali, della presenza di organizzazioni di volontariato e delle richieste delle stesse.

3. Le modalità di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate da appositi regolamenti approvati dal competente organo del soggetto gestore.

4. Il Centro di servizio presenta annualmente al Comitato di gestione una relazione tecnico-contabile sulla propria gestione e una relazione sull'andamento dell'attività svolta alla Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'art. 35 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

5. I Centri sono finanziati dal fondo di cui al comma 1 del presente articolo, costituito ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni), e tramite risorse autonomamente reperite.

6. Allo scopo di contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato, le Province ed i Comuni possono concorrere ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi e le attività dei Centri di servizio.

7. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio devono prevedere una base associativa aperta che favorisca il ricambio nella composizione degli organi direttivi. Le organizzazioni aderenti devono essere in maggioranza iscritte nei registri.

8. L'appartenenza all'organo deliberativo e all'organo di controllo dei soggetti gestori dei Centri di servizio è incompatibile con l'appartenenza agli organi direttivi di organismi a cui le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio provinciale di riferimento attribuiscono funzioni di rappresentanza. L'incompatibilità sussiste anche per l'appartenenza alla Conferenza regionale del Terzo Settore e ai comitati di cui all'art. 22 della presente legge e agli organismi di concertazione istituiti dagli Enti locali.

Art. 17

Compiti e attività dei Centri di servizio

1. I Centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro:

- a)
approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
- b)
offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c)
offrono iniziative di formazione a favore degli aderenti ad organizzazioni di volontariato e rispondenti ai loro bisogni formativi ed offrono un servizio di informazione in merito ad iniziative formative promosse dalle organizzazioni di volontariato sul territorio regionale;
- d)
offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale;
- e)
incentivano e sostengono il ruolo e l'impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione e alla valutazione delle politiche sociali nei singoli ambiti zionali;
- f)
contribuiscono all'attuazione di progetti promossi ed attuati dalle organizzazioni di volontariato, in forma singola o in rete tra loro o con altri soggetti istituzionali per dare risposte puntuali ed efficaci ai bisogni del territorio.

2. Il Comitato di gestione ripartisce annualmente il fondo di competenza tra i diversi Centri istituiti sulla base di criteri oggettivi, garantendo prioritariamente le risorse necessarie al sostegno delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1.

3. I progetti di cui al comma 1, lettera f) possono contribuire al sistema integrato dei servizi predisposto con i piani di zona di cui alla L.R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), o ad altri sistemi integrati di intervento previsti da altre leggi regionali, ovvero rispondere alle priorità territoriali autonomamente individuate dalle organizzazioni di volontariato.

4. Il Comitato di gestione deve destinare parte del fondo di competenza al finanziamento dei progetti sociali di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

5. Il Comitato di gestione può altresì destinare parte del fondo di competenza al sostegno dei progetti formativi attivati dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito del servizio civile volontario e della protezione civile.

Art. 18

Controlli sui Centri di servizio

1. Con cadenza annuale il Comitato di gestione, nell'esercizio delle competenti funzioni di controllo, attiva procedimenti di verifica sull'attività e sulla gestione contabile dei Centri di servizio. Per detti procedimenti il Comitato si può avvalere di persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline economico-contabile.

2. Qualora a carico delle associazioni di organizzazioni che gestiscono i Centri di servizio venga accertato, con la procedure di verifica di cui al comma 1, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato, o lo svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti, o irregolarità di gestione, o il mancato rispetto delle norme di riferimento, il Comitato di gestione provvede a cancellare, con provvedimento motivato, le stesse associazioni dall'elenco di cui all'art. 2, comma 6, lettera c) del DM 8 ottobre 1997. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio sono altresì cancellate qualora appaia opportuna una diversa funzionalità o competenza territoriale in relazione ai Centri di servizio esistenti, ovvero nel caso in cui dette associazioni siano state definitivamente cancellate dai registri istituiti con la presente legge.

3. Nel caso di cancellazione di un soggetto gestore il Comitato di gestione, limitatamente all'ambito provinciale di interesse, provvede a bandire apposito invito alle organizzazioni di volontariato a presentare progetti per la gestione del Centro di servizio.

Art. 19

Partecipazione al Comitato di gestione
del fondo speciale regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, è componente del Comitato di gestione. Lo stesso Presidente nomina quali componenti del medesimo Comitato quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionale o provinciali e un rappresentante degli enti locali, designati rispettivamente nell'ambito della Conferenza di cui all'art. 20 della presente legge e dalla Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'art. 25 della L.R. n. 3 del 1999.

Art. 20

Conferenza regionale del volontariato

1. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo Settore di cui all'art. 35 della L.R. n. 3 del 1999, indice una Conferenza triennale del volontariato, costituita dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali e dagli Enti locali.

2. Sono invitate a partecipare alla Conferenza le aziende sanitarie di cui alla L.R. 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), le Fondazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 30 luglio 1990, n. 218 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico), nonché, tramite pubblico avviso, le organizzazioni di volontariato non iscritte nei registri di cui alla presente legge.

3. Alla Conferenza regionale del volontariato vengono presentati un rapporto del Comitato di gestione del fondo speciale regionale sulla propria attività di controllo e un rapporto dei Centri di servizio sulle attività svolte.

4. Nell'ambito della Conferenza, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali designano i propri rappresentanti nel Comitato di gestione, assicurando la rappresentanza dei territori provinciali e dei diversi ambiti di attività, anche attraverso il criterio della rotazione.

Art. 21

Raccordo e confronto tra volontariato ed Enti locali

1. Al fine di favorire il costante raccordo tra il volontariato e gli Enti locali, la Conferenza regionale del Terzo Settore di cui all'art. 35 della L.R. n. 3 del 1999 può chiedere al Presidente della Giunta regionale di confrontarsi con la Conferenza Regione – Autonomie locali di cui all'art. 25 della L.R. n. 3 del 1999, nelle forme previste dalla Giunta regionale con proprio atto.

2. In preparazione della Conferenza regionale del volontariato di cui all'art. 20 la Conferenza regionale del Terzo Settore, nelle forme di cui al comma 1, individua e propone le problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della Conferenza triennale stessa e alla discussione a livello provinciale.

Art. 22

Comitati paritetici provinciali

1. Le Province possono costituire Comitati paritetici provinciali composti da rappresentanti degli Enti locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali.
2. I Comitati paritetici provinciali sono ordinati al costante raccordo e confronto tra il volontariato e gli Enti locali con funzioni di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione. Gli stessi Comitati forniscono inoltre indicazioni e suggerimenti per l'azione del Centro di servizio istituito sul territorio provinciale. In particolare contribuiscono all'individuazione delle priorità di intervento territoriali per la programmazione dei progetti di cui all'art. 17, comma 1, lettera f).

Art. 23

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nella unità previsionale di base e relativo capitolo del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo, che verrà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1997, n. 31 e L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 24

Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37

1. La L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) è abrogata.

Art. 25

Norma transitoria

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede con atto ricognitivo ad attribuire ai rispettivi registri provinciali le iscrizioni di organizzazioni iscritte nel registro regionale che non abbiano i requisiti di cui all'art. 3 della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'atto ricognitivo di cui al comma 1, le Province provvedono a recepire con apposito atto le iscrizioni attribuite dalla Regione.
3. Ai procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla base delle norme modificate o abrogate dalla presente legge, non ancora conclusi alla data dell'entrata in vigore della stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.